



## **PROVINCIA DI CAGLIARI**

### **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E DEL CENTRO DI PARITA'**

#### **PRINCIPI**

##### **Art. 1**

#### **COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E CENTRO DI PARITA'**

1. E' istituita presso la Provincia di Cagliari la Commissione per la realizzazione della parità fra uomini e donne.
2. La Commissione, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione, opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere le pari opportunità.
3. E' istituito il Centro di Parità che, con adeguate strutture operative, attua le politiche delle pari opportunità nella Provincia di Cagliari.

#### **COMPOSIZIONE - NOMINA - DURATA - DECADENZA DELLA COMMISSIONE**

##### **Art. 2**

1. Nella commissione sono rappresentati, con almeno una componente, tutti i gruppi consiliari salvaguardando il giusto rapporto fra maggioranza e opposizione.
2. Le consigliere provinciali in carica fanno parte di diritto della commissione. Nel caso in cui in un Gruppo Consiliare non vi sia una presenza femminile, lo stesso indicherà la propria rappresentanza.
3. L'incarico è incompatibile con quello di Presidente della Giunta, del Consiglio e di Assessore Provinciale.
4. Ricevute le indicazioni dei Gruppi Consiliari, il Presidente del Consiglio Provinciale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno la nomina della Commissione sulla base delle designazioni pervenute.
5. La composizione della Commissione non è soggetta a adeguamenti in seguito ad eventuali mutamenti nel numero o nella composizione dei Gruppi Consiliari. La sua entità numerica massima è quella

determinata all'atto dell'insediamento e comunque non superiore a n. 20 componenti. Inoltre della Commissione fa parte di diritto la Consigliera Provinciale di parità ex art. 3 c.2 D.Lgs.196/2000.

6. La Commissione resta in carica finché rimane in carica il Consiglio Provinciale che l'ha nominata; deve essere rinnovata in concomitanza all'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
7. Le commissarie decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, a meno che non presentino una giustificazione scritta alla Presidente della Commissione Pari Opportunità comprovante la sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile. La decadenza è automatica ed il Consiglio Provinciale, su segnalazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, ne prende atto in base alla constatazione del numero di assenze e alla mancanza di una valida giustificazione.
8. La commissaria cessa dalla carica per decadenza, ai sensi del comma 7, per morte, incapacità sopravvenuta, per incompatibilità ai sensi dell'art. 2 comma 3 e per revoca del gruppo designatario.
9. In caso di cessazione dalla carica, il Gruppo Consiliare che ha designato la commissaria indica la sua sostituta, alla cui nomina si procederà secondo la procedura prevista dal comma 4.
10. Le commissarie hanno diritto all'indennità di presenza nella stessa misura prevista per le Commissioni Consiliari della Provincia. Per le sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza è dovuto il rimborso delle spese di viaggio.

### Art. 3

#### ORGANI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Sono organi della Commissione:
  - a) la Presidente;
  - b) l'Ufficio di Presidenza.

### Art. 4

#### INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. La Commissione è insediata entro 20 giorni dalla nomina consiliare.
2. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale e nella stessa riunione deve precedersi all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Commissione elegge, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle componenti, la Presidente, che deve essere scelta tra le Consigliere Provinciali.
4. La Commissione elegge successivamente gli altri due componenti l'Ufficio di Presidenza in un'unica

votazione con voto limitato ad uno.

5. L'elezione del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza ed ogni successiva variazione intervenuta nell'ambito della Commissione deve essere comunicata al Consiglio Provinciale nella sua prima seduta utile.
6. La Presidente e l'Ufficio di Presidenza assumono le funzioni dalla data dell'avvenuta comunicazione al Consiglio.

#### Art. 5

#### FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. La Presidente della Commissione Pari Opportunità:
  - a) rappresenta la Commissione;
  - b) convoca l'Ufficio di Presidenza;
  - c) convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno; la Commissione viene convocata anche ove lo richiedano i 2/3 delle sue componenti o il Consiglio Provinciale secondo il proprio regolamento.
2. In caso di assenza, la Presidente è sostituita dalla componente dell'Ufficio di Presidenza più anziana di età, che ne assume le funzioni.
3. L'Ufficio di Presidenza svolge i lavori preparatori alle attività della Commissione.
4. La Presidente e l'Ufficio di Presidenza collaborano con il Centro di Parità per l'attuazione dei programmi presentati dalla Commissione ed approvati dagli organi competenti.

#### Art. 6

#### FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha funzioni di proposta per:
  - a) l'informazione e la sensibilizzazione sulle norme che vietano le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale;
  - b) studi, ricerche, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni su problemi relativi alla condizione femminile ;
    - a) promuovere una cultura paritaria tra le nuove generazioni;
    - b) l'adozione di misure, denominate azioni positive, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne. Tali azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
      - eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione

di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
  - superare condizioni organizzative e distribuzione del lavoro che provocano discriminazioni nelle lavoratrici dipendenti, nell'accesso alla formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;
  - promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
  - favorire, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
2. La Commissione ha funzioni consultive e, in particolare: a) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di previsione; b) può essere chiamata ad esprimere pareri facoltativi sulle politiche della Provincia riguardanti la formazione e l'orientamento professionale, l'orientamento scolastico, la cultura, lo sviluppo economico e i servizi sociali.
  3. La Commissione ha funzioni d'indirizzo e può, a tal fine, predisporre documenti e/o o.d.g. da sottoporre all'attenzione del Consiglio sulle problematiche delle pari opportunità, nonché su programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessorati che riguardino tali problematiche
  4. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse al Centro di Parità il quale procede all'istruttoria amministrativa e le invia agli organi competenti per l'approvazione.
  5. Gli atti attraverso i quali vengono esplicate le funzioni consultive di cui al comma 2, sono trasmessi al Presidente della Giunta e all'Assessore competente per materia.
  6. I documenti di indirizzo politico di cui al comma 3, sono trasmessi al Presidente del Consiglio perché vengano esaminati dall'Assemblea.

#### Art. 7

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. La Presidente convoca la Commissione e l'Ufficio di Presidenza.
2. La convocazione della Commissione, completa del relativo ordine del giorno, è trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, ad ogni singolo Commissario presso il proprio domicilio e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio almeno 3 giorni prima della data prefissata.

3. La Commissione può essere convocata per motivi di urgenza, che devono essere specificati nell'avviso di convocazione, con un preavviso di 24 ore.
4. La convocazione dell'Ufficio di Presidenza viene comunicata ai suoi componenti almeno 3 giorni prima della data prefissata.

#### Art. 8

### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce:
  - a) per la redazione del programma di attività annuale o pluriennale;
  - b) per verificare lo stato di attuazione del proprio programma e predisporre la relazione annuale sull'attività da presentare al Consiglio;
  - c) per adempiere alle proprie funzioni di proposta, consultive e di indirizzo.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente un terzo delle commissarie assegnate, senza computare a tal fine la Presidente.

#### Art. 9

### IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

1. Il Segretario della Commissione Pari Opportunità è un dipendente dell'Amministrazione, di categoria non inferiore alla C, addetto all'espletamento dei compiti di segreteria.
2. Il Segretario della Commissione cura la convocazione e provvede alla verbalizzazione delle sedute, alla certificazione delle presenze, alla predisposizione delle istanze ai Dirigenti di settore per l'ottenimento della documentazione utile, nonché agli altri adempimenti connessi.

#### Art. 10

### RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione collabora con gli altri organismi presenti per la tutela delle pari opportunità.
2. A tal fine la Commissione può effettuare incontri con i rappresentanti delle diverse associazioni nonché con le organizzazioni sindacali, aziendali, del volontariato e della cultura presenti nel territorio.
3. La Commissione collabora con le Commissioni e le Consulte Pari Opportunità presenti a livello comunale e fornisce loro, su richiesta, assistenza tecnico-amministrativa.
4. La Commissione può svolgere i propri lavori congiuntamente a quelli di una delle Commissioni

Consiliari, previo accordo dei rispettivi Presidenti.

5. La Commissione può usufruire di collaborazioni esterne.

#### Art. 11

#### IL CENTRO DI PARITÀ

1. Il Centro di Parità, istituito dalla Provincia di Cagliari, è la struttura burocratico-amministrativa deputata ad attuare i programmi della Commissione Pari Opportunità approvati dagli organi competenti.
2. Il Centro lavora in costante collegamento ed in rapporto di consultazione e collaborazione con le strutture degli Assessorati della Provincia, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, il mondo della scuola e dell'università, le Commissioni Pari Opportunità ai diversi livelli, i Comitati Pari Opportunità in ambito aziendale, le donne e le loro forme di rappresentanza.

#### Art. 12

#### SEDE - STRUTTURA AMMINISTRATIVA - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Centro ha sede presso la Provincia di Cagliari.
2. Il Centro è incardinato, sul piano burocratico-amministrativo, nel Settore Affari Istituzionali.
3. Il Centro è composto da personale dipendente della provincia qualificato;
4. La struttura del Centro va comunque commisurata ai compiti ed alle attività derivanti dai programmi che gli organi provinciali approveranno su proposta della Commissione Pari Opportunità. Il Centro di parità potrà avvalersi di collaborazioni esterne per professionalità non presenti all'interno dell'Amministrazione Provinciale.
5. Per l'esecuzione e l'attuazione dei programmi approvati, il Centro di parità coordina la propria attività con la Commissione Pari Opportunità, il suo Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
6. Il Centro di Parità costituisce uno specifico centro di costo nel Programma Esecutivo di Gestione.

#### Art. 13

#### NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento del Consiglio Provinciale concernenti il funzionamento delle Commissioni Consiliari.